



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 06.12.2019

OGGETTO: Ricorso ex art. 31 e 117 c.p.c. promosso dinanzi al TAR – CT dai Sigg.ri Masucci Alessandro, Lascari Maria e Masucci Virginia. Rappresentanza legale in giudizio e Nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Sei** del mese di **Dicembre** alle ore **13,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso ex art. 31 e 117 c.p.c. promosso dinanzi al TAR – CT dai Sigg.ri Masucci Alessandro, Lascari Maria e Masucci Virginia. Rappresentanza legale in giudizio e nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Nunzio Garufi con studio in Taormina che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 167 DEL 06.12.2018

Oggetto	Ricorso ex art. 31 e 117 c.p.c. promosso dinanzi al Tar-Ct dai Sigg.ri Masucci Alessandro, Lascari Maria e Masucci Virginia. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso ex art. 31 e 117 C.P.A., promosso dal Sig. Masucci Alessandro, della Sig.ra Lascari Maria e della Sig.ra Masucci Virginia Carmela, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "Hotel Alexander di Masucci Virginia S.A.S." innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sez. Staccata di Catania, , con vittoria di spese; **(ALL. 1)**

Che, con nota prot. n. 21997 del 31.10.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del V^ Settore, al Sindaco, all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con nota Prot.n. 22169 del 05.11.2019 il Responsabile del V Settore trasmette all'Ufficio Contenzioso, al Responsabile del IV Settore e p.c. al Sindaco ed all'Ass. al Contenzioso, la relazione redatta da componente del Comando P.M. da cui risulta che il Settore competente a valutare e riscontrare il suddetto ricorso è il IV Settore;

Che con nota Prot.n. 24336 del 26.11.2019, il Responsabile del IV Settore comunicato la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso ex art. 31 e 117 dinanzi al Tar di Catania, promosso dai Sigg.ri Masucci Alessandro, Lascari Maria e Masucci Virginia Carmela, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della “Hotel Alexander di Masucci Virginia S.A.S.”;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Prenotare la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
2020	1806,4	2020	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;


10) trasmettere copia al Responsabile del IV e V Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo



05-12-2018

Il Proponente



ANTONIO CATENO MIANO *Avv. ANTONIO MIANO*
Via Risorgimento 165 - 98123 Messina
tel. 090-661770 - fax 090-9018752
ANTONIO CATENO *Via Savoca, 171 - Santa Teresa di Riva (ME)*
tel. 0942 751791
CN = MIANO
O = non presente
C = IT

*Si notifica
all'urgenza
18-10-2019
Giugno*

COPIA

*SINDACO
Volutare*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO EX ART. 31 E 117 C.P.A.

nell'interesse del sig. **Masucci Alessandro**, nato a Volturare Irpina il 23.6.1931, c.f. MSCLSN31H23M130X, residente in Giardini Naxos, Via San Pietro, 12; **Lascari Maria**, nata a Messina il 20.1.1935, c.f. LSCMRA35A60F158S, residente in Giardini Naxos, Via San Pietro, 12, e **Avv. Masucci Virginia Carmela**, nata a Messina il 16.7.1962, c.f. MSCVGN62L56F158E, in proprio e nella qualità, di legale rappresentante della "HOTEL ALEXANDER DI MASUCCI VIRGINIA S.A.S", corrente in Giardini Naxos, Via Nixa (R.E.A. 177094), c.f. 03237940832, tutti rappresentati e difesi - per procura in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Cateno Miano (c.f.: MNINNC66B17F158X, PEC: avv.antoniomiano@pec.giuffre.it, fax 090.725461), elettivamente domiciliati presso il recapito professionale dello stesso in Catania, via G. Leopardi n. 103 (studio dell'Avv. Lucia Tilotta),

Stampa: 23 OTT. 2019
LOGG
17:30

CONTRO

il **Comune di Giardini Naxos**, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. 00343940839,

E NEI CONFRONTI

del **Condominio "I Giardini di Naxos"**, corrente in Giardini Naxos, Via Nixa, s.n.c., in persona dell'Amministratore pro-tempore, Avv. Gianfranco Briguglio, c.f. 96003450838.

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO serbato sull'istanza del 16.5.2019, notificata il 5.6.2019, con la quale i ri-

F.P.

1 COMUNE DI GIARDINI NAXOS
23 OTT. 2019
Protocollo NP 2147

Voluntaria
ML

correnti hanno chiesto al Comune di Giardini Naxos il ripristino del segnale "divieto di sosta-spazio di manovra" in corrispondenza dello slargo avente forma trapezoidale, presente nella parte finale della via Nixa di Giardini Naxos, antistante l'Hotel Alexander, nonché di tutti i segnali di "doppia freccia" caratterizzanti il divieto di sosta ambo i lati per tutta la lunghezza della stessa via.

A) Masucci Alessandro, Lascari Maria e Masucci Virginia sono rispettivamente usufruttuari e nuda proprietaria del fabbricato a più elevazioni f.t. sito nel Comune di Giardini Naxos, c.da Jannuzzo, Via Nixa, confinante con detta via Nixa (dalla quale ha accesso principale), con fabbricato e relativa corte di pertinenza di altra ditta, per altri due lati e, con proprietà di altra ditta, salvo più esatti confini; in catasto al foglio n.5, particella 334, sub.5.

B) In tale fabbricato ha sede ed esercita l'attività turistico-ricettiva-alberghiera la società "Hotel Alexander di Masucci Virginia s.a.s".

C) La Via Nixa che, come detto, conduce al suddetto fabbricato si sviluppa a forma di "zeta irregolare", è a "fondo cieco", ha una larghezza assai modesta e solo nella parte finale - antistante l'ingresso dell' "Hotel Alexander" - presenta, da sempre, uno slargo finale avente forma trapezoidale.

D) Ritenuta la particolare rilevanza pubblica della suddetta via Nixa, Masucci Alessandro(ed altri) ha, in passato, chiesto che il Comune di Giardini Naxos procedesse all'acquisizione della stessa al patrimonio comunale.

E) Con nota prot. n.2843 del 31.01.2006 l'Ufficio Patrimonio del Comune di Giardini Naxos ha comunicato a Masucci Alessandro "... *che l'A.C. dovrebbe a breve termine dare incarico ad un tecnico affinché provveda alla redazione del tipo di frazionamento necessario per l'acquisizione di cui all'oggetto trattandosi di strada il cui utilizzo configura un interesse pubblico....*".

F) Successivamente la suddetta via Nixa è stata acquisita al patrimonio comunale con atto di cessione di area in Notar dott.ssa Grazia Maria Rita Terranova dell'11.4.2012 (Rep. 34894), recepita con delibera di G.M. n.112 del 14.11.2013.

G) Con ordinanza n.2 del 16.3.2013, il Comandante della P.M. ha, quindi, provveduto a regolamentare il transito e la sosta lungo la suddetta via Nixa (nella sua preesistente ed esistente consistenza) istituendo:

"...il doppio senso di circolazione..."; "...il divieto di sosta ambo i lati ..."; "... il divieto di accesso per veicoli pari o superiori a 3,5 Tonnellate ad eccezione di mezzi di soccorso e di quelli eventualmente preventivamente autorizzati, diretti alle proprietà private"

H) In esecuzione alla suddetta ordinanza, l'UTC ha apposto lungo la strada dei segnali di "*Divieto di sosta*" ambo i lati, nonché per lo slargo a forma di trapezio esistente lungo il confine prospiciente il Condominio "*I Giardini di Naxos*", il segnale "*spazio di manovra*" al fine di consentire l'inversione di marcia, essendo, come detto, la detta via a doppio senso e senza uscita; ciò anche in considerazione del fatto che tale slargo finale è stato, da **sempre**, utilizzato dall'intera collettività, allo scopo di effettuare l'inversione di marcia e le relative manovre.

D) Tale situazione si è protratta per anni fino a quando, nel corso del 2017, ignoti hanno divelto i segnali di sosta, ivi compreso quello riguardante il segnale “DIVIETO DI SOSTA SPAZIO DI MANOVRA” apposto dall’Ufficio Tecnico (è superfluo aggiungere che ciò ha consentito la sosta indiscriminata e il conseguente blocco della circolazione lungo la suddetta via, tanto che, in alcune occasioni, le ambulanze del Pronto Soccorso non sono riuscite a raggiungere il luogo di chiamata).

L) A tal punto, con istanze del 20.11.2017 e del 12.3.2018, Masucci Alessandro ha diffidato il Comune di Giardini Naxos *“a disporre l'immediato ripristino del segnale DIVIETO DI SOSTA-AREA DI MANOVRA, in corrispondenza dello slargo antistante l'Hotel, nonché, di tutti i cartelli, del segnale di doppia freccia caratterizzante il divieto di sosta ambo i lati per tutta la lunghezza della via, stante anche l'approssimarsi della stagione estiva ed al fine di evitare il protrarsi dei disagi e/o pericoli sopra rappresentati*”. Tale segnaletica è stata effettivamente ripristinata il 24.3.2018.

M) Senonchè, con nota prot. 8375 del 10.4.2018, indirizzata all’UTC e per conoscenza al suddetto Masucci, l’Ispettore di P.M. Palumbo Giuseppe ha comunicato quanto segue: *“.... Risulta altresì nello slargo esistente quasi alla fine della suddetta via Nixa un cartello indicante-divieto di sosta-spazio di manovra. Poichè detto segnale non risulta contemplato nell’Ordinanza suddetta, al fine di chiarire se il c.d. spazio di manovra risulta ricadere nel demanio comunale, è stata richiesta con atto prot. 8339 del 10.04.2018 un’attestazione di conferma all’U.T.C.”*.

N) Qualche giorno dopo, un operaio del Comune di Giardini Naxos ha eliminato il cartello “*divieto di sosta-area di manovra*”, in precedenza collocato dallo stesso Comune nello slargo esistente, quasi alla fine della citata via Nixa; sono stati eliminati, nella parte finale della arteria, anche i segnali di “*doppia freccia*”.

O) Con nota prot. n. 9191 del 19.04.2018 indirizzata al Sindaco, al Dir. dell’U.T.C. e al Comandante della P.M., il Masucci, ha contestato l’operato del Comando di Polizia Municipale e, al fine di tutelare adeguatamente i propri interessi, con successiva istanza del 24.12.2018 (prot. 29656), ha chiesto al Comune di Giardini Naxos il rilascio di vari atti relativi alla Via Nixa¹, che, solo con nota del 5.4.2019 (prot. 7925), il Comune ha consegnato.

P) A tal punto, con atto notificato il 5.6.2019, Masucci Alessandro, Lascaresi Maria e Masucci Virginia n.q. hanno chiesto al Comune di Giardini Naxos, fra l’altro, il ripristino del segnale “*divieto di sosta-Spazio di Manovra*” in corrispondenza dello slargo suddetto, antistante l’Hotel Alexander, nonché l’installazione di tutti i cartelli del segnale di “*doppia freccia*” caratterizzante il divieto di sosta ambo i lati per tutta la lunghezza della via.

¹ Gli atti richiesti sono i seguenti: - “*copia e/o fotocopia, conforme all’originale, dello stralcio dell’aerofotogrammetria riferita al volo effettuato dall’ALISUD S.p.a. nel 1992, scala 1:2.000 e scala 1:500 (mappa n. 27), inerente la zona in cui ricade il fabbricato denominato Hotel Alexander, sito in Via Nixa-Recanati;*
- *attestato inerente l’appartenenza al demanio comunale della via Nixa Recanati, specificando gli estremi dell’atto di cessione da parte della ditta Romeo/Leotta, Delibera di G. M. di acquisizione al patrimonio comunale, foglio di mappa e p.lle che compongono detta strada o via Nixa, nonché sviluppo (lunghezza) larghezza ed eventuali slarghi esistenti nella stessa;*
- *copia dei grafici (di progetto) e relativi titoli abilitativi rilasciati alla ditta S.I.R. T.A. s.r.l. ed in particolare anche quelli approvati dall’allora C.E.C. nella seduta dell’11.2.78, Aut.ne in variante n. 102 del 29.12.1978 e successiva C.E. in sanatoria di cui al progetto approvato dall’allora C.E.C. nella seduta del 05.05.1984 e relativa attestazione di conformità datata 14.04.1987. Al contempo ha chiesto al Sindaco di valutare se ricorrono o meno le condizioni della adozione di apposita Ordinanza atta a dichiarare di uso pubblico tutta la via Nixa, cioè nella sua interezza e consistenza comprensiva dello slargo in essa esistente.”*

Q) Senonchè, nel tempo intercorso, nessuna risposta è pervenuta da parte del Comune di Giardini Naxos.

I - E' da premettere che il presente ricorso ha ad oggetto la domanda di accertamento ex art. 31, comma I, CPA dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune resistente sull'istanza notificata dai ricorrenti in data 5.6.2019, concernente il ripristino e l'installazione della segnaletica lungo tutta la via Nixa di Giardini Naxos, ivi compreso lo slargo trapezoidale presente nella sua parte finale (antistante l'Hotel Alexander ed il Condominio "I Giardini di Naxos").

II - Chiarito quanto precede, al fine di collocare la vicenda nella sua corretta ottica, occorre richiamare i seguenti dati oggettivi e documentali:

a) l'edificio ove ha sede l'Hotel Alexander è raggiungibile unicamente tramite la via Nixa; tale via si sviluppa a "*forma di zeta irregolare*", è a fondo cieco e, nella parte finale, all'altezza del Condominio "*I Giardini Naxos*", presenta, quale suo accessorio e/o pertinenza, uno slargo a forma di trapezio, così delimitato a seguito dell'originario confinamento dei fondi frontisti;

b) tale stato di fatto, riferito allo sviluppo, articolazione, larghezza e/o slarghi esistenti su detta strada, esiste dal 1975, anche per espressa destinazione del proprietario del fondo ex SIRTÀ, ossia degli originari proprietari dell'odierno Condominio "*I Giardini di Naxos*";

c) la via Nixa nella sua attuale conformazione, comprensiva di slargo, è stata utilizzata fin dal momento della sua realizzazione, ossia da sempre, da tutti i cittadini;

d) a seguito dell'avvenuta cessione al demanio comunale della suddetta via, l'U.T.C. ha (correttamente) installato, fra l'altro, il cartello "*Divieto di sosta e spazio di manovra*" nello slargo esistente quasi alla fine della via stessa (segnale inopinatamente rimosso nell'aprile 2018, unitamente ai segnali di "*doppia freccia*" divieto di sosta nella parte finale della via Nixa);

e) il preesistente ed esistente slargo della citata via Nixa, avente una forma o sagoma "trapezoidale", ha costituito il necessario, quanto indispensabile spazio per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo la suddetta via che, giornalmente, si trasforma in un imbuto pericoloso e senza via di fuga (v., sul punto, le premesse della richiamata ordinanza n. 2/2013 del Comandante della P.M.);

f) per converso, come documentato (e documentabile), la mancata apposizione di segnaletica "*divieto di sosta – spazio di manovra*" nello slargo e la rimozione nella parte finale della via di tutti i cartelli con il segnale di "*doppia freccia- divieto di sosta*" consentono la sosta indiscriminata dei veicoli (in particolare di quelli dei Condomini del Condominio "*I Giardini di Naxos*"), tanto che, in più occasioni, la circolazione lungo la Via Nixa è rimasta bloccata, impedendo ai clienti ed ai fornitori dell'Hotel Alexander (in taluni casi ai mezzi di soccorso del 118) di raggiungere la struttura alberghiera.

g) l'Hotel Alexander, ubicato nella parte finale della via Nixa svolge una indiscutibile funzione di servizio pubblico;

III - In tale contesto è inutile sottolineare che il mancato riscontro della suddetta istanza configura inerzia illegittima.

Si consideri infatti che:

a) l'apposizione e la manutenzione della segnaletica: b) *“fanno carico ai comuni ... nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; ed anche con riferimento alle “c) ... strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali” (art. 37 C.d.S.);*

b) *“il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento” (art.38, comma 10, C.d.s);*

c) l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923), nonché di prevenire qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale, ma anche alle aree pertinenziali ed alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (*“banchina”*), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (v., in arg., Cass., 12.7.2018, n. 18325; TAR Milano 3.6.2019, n. 1262; Cons. Stato, 20.6.2019, n.4241);

d) l'area e/o slargo avente forma trapezoidale, costituente la parte finale della Via Nixa è pubblica, è comunque soggetta all'uso pubblico poichè da sempre idonea al soddisfacimento di un pubblico interesse (v. nota del

31.1.2006, prot. 2843), con la conseguenza che l'Amministrazione comunale è tenuta a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione (artt.7, comma I e 14 C.d.S.) e ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulla strada;

e) peraltro, come detto, già in passato, il Comune di Giardini Naxos aveva regolamentato la circolazione e la sosta dei veicoli lungo tutta la via Nixa, ivi compreso lo slargo finale;

f) in ogni caso, il Comune di Giardini Naxos, ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini (ed il proprio patrimonio) e, quindi, l'interesse pubblico all'uso generale della via Nixa, comprensiva dello strategico slargo in questione;

g) da ultimo, val la pena sottolinearlo, ogni accertamento e/o questione sulla natura pubblica o privata del suddetto slargo – esercitabile incidentalmente dall'AGA ex art.8, I comma CPA (v., in arg., Cons. Stato, 14.2.2012, n.728) – sarebbe superflua posto che, come visto, l'amministrazione ha comunque il potere-dovere di installare la segnaletica anche sulle strade private aperte al pubblico transito.

IV – In relazione al mancato riscontro dell'istanza di cui si discute, occorre ricordare che *“la parte privata proprietaria di un immobile con accesso carrabile su una strada pubblica è certamente titolare di una posizione qualificata di interesse che la abilita alla presentazione dell'istanza di installazione di impianto semaforico, a fronte della quale sussiste per il comune, titolare delle funzioni concernenti l'apposizione e la manutenzione della segnaletica (con la sola eccezione dei segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada, che nel caso di specie non*

rilevano – cfr. art. 137 comma 1 lett. d del codice della strada) l'obbligo – ex art. 2 L. n. 241/1990 – di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso” (TAR Genova, 10-4-2018, n. 318, v. anche TAR Campania Salerno, 3.10.2018, n. 1358 secondo cui “la parte privata proprietaria di un immobile con accesso su una strada pubblica è certamente titolare di una posizione qualificata di interesse che la abilita alla presentazione dell'istanza volta a sollecitare a provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze, a fronte della quale sussiste per il comune, titolare delle relative funzioni – cfr. art. 14 comma 1 lett. 1 del Codice della Strada – l'obbligo – ex art. 2 L. n. 241/1990 – di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso”).

V - E' ultroneo ribadire che, come visto, nella specie, i ricorrenti hanno un interesse particolarmente qualificato posto che – nella struttura alberghiera sopra individuata – viene svolta una funzione di servizio pubblico e di interesse generale.

Ciò premesso, si chiede che il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accolga le seguenti

DOMANDE

1) Ritenere l'illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune di Giardini Naxos in ordine alla istanza inoltrata da Masucci Alessandro, Lascari Maria e Masucci Virginia, in proprio e n.q., finalizzata al ripristino del segnale “*DIVIETO DI SOSTA-SPAZIO DI MANOVRA*” in corrispondenza dello slargo avente forma trapezoidale, presente nella parte finale della via Nixa,

antistante l'Hotel Alexander, nonché alla regolarizzazione e/o al ripristino e/o all'apposizione di tutti i cartelli del segnale di "doppia freccia" caratterizzanti il divieto di sosta ambo i lati per tutta la lunghezza e conformazione della via Nixa medesima.

2) Per l'effetto, dichiarare l'obbligo del Comune di Giardini Naxos di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere la relativa procedura in un assegnando termine.

3) In caso di ulteriore inerzia del Comune di Giardini Naxos, nominare un commissario *ad acta* affinché provveda agli adempimenti necessari per la conclusione della predetta procedura.

4) Condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.

Saranno prodotti i documenti elencati in narrativa.

Valore della controversia: indeterminabile (contributo unificato: €300,00).

Messina, 10.10.2019

(Avv. Antonio Cateno Miano)

Si attesto che il presente documento cartaceo è conforme all'originale informatico da cui è stato estratto.

Messina 17-10-2019



Avv. ANTONIO MIANO
Via Risorgimento 165 - 98123 Messina
tel. 090-661770 - fax 090-9018752
Via Savoca, 171 - Santa Teresa di Riva (ME)
tel. 0942 751791

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA
RICORSO EX ART. 31 E 117 C.P.A.

nell'interesse del sig. Masucci Alessandro, nato a Volturara Irpina il 23.6.1931, c.f. MSCLSN31H23M130X, residente in Giardini Naxos, Via San Pietro, 12; Lascari Maria, nata a Messina il 20.1.1935, c.f. LSCMRA35A60F158S, residente in Giardini Naxos, Via San Pietro, 12; e Avv. Masucci Virginia Carmela, nata a Messina il 16.7.1962, c.f. MSCVGN62L56F158E, in proprio e nella qualità, di legale rappresentante della "HOTEL ALEXANDER DI MASUCCI VIRGINIA S.A.S", corrente in Giardini Naxos, Via Nixa (R.E.A. 177094), c.f. 03237940832, tutti rappresentati e difesi - per procura a margine del presente atto dall'Avv. Antonio Cateno Miano (c.f. MNINNC66B17F158X, PEC: avv.antoniomiano@pec.giuffre.it, fax 090.725461), elettivamente domiciliati presso il recapito professionale dello stesso in Catania, via G. Leopardi n. 103 (studio dell'Avv. Lucia Tilotta),

Per rappresentarci e difenderci nel presente giudizio avanti al TAR per la Sicilia Sez. di Catania, conferiamo mandato all'Avv. Antonio Cateno Miano (avv.antoniomiano@pec.giuffre.it) attribuendogli ogni facoltà di legge ed eleggiamo domicilio in Catania, Via G. Leopardi 103 (studio dell'Avv. Lucia Tilotta - fax 095 371270).

Ai sensi dell'art.10 Legge 675/96, dichiariamo di acconsentire al trattamento dei dati personali che ci riguardano ai fini del presente mandato.

Masucci Alessandro
Lascari Maria

CONTRO
il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. 00343940839,

HOTEL ALEXANDER
di Masucci Virginia s.a.s.
Via Nixa - Recanati
98035 GIARDINI NAXOS (ME)
c.f. 03237940832
Avv. Virginia Masucci
Via Nixa 103
di via proprio

E NEI CONFRONTI
del Condominio "I Giardini di Naxos", corrente in Giardini Naxos, Via Nixa, s.n.c., in persona dell'Amministratore pro-tempore, Avv. Gianfranco Briguglio, c.f. 96003450838.

per autentica
Antonio Cateno Miano

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO
serbato sull'istanza del 16.5.2019, notificata il 5.6.2019, con la quale i ri-

FP.

1

Ai sensi delle disposizioni vigenti attesto che la sopra riprodotta procura è conforme all'originale cartaceo in mio possesso dal quale è stata estratta.
Messina, 17.10.2019 Avv. Antonio Cateno Miano

Si attesta che il presente documento cartaceo è conforme all'originale informatico da cui è stato estratto. Messina 17-10-2019 *Suller*

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato il ricorso che precede, con procura in calce, a:

- in persona del Sindaco pro-tempore,*
1) al **Comune di Giardini Naxos**, corrente presso la Casa Comunale di Giardini Naxos, ivi spedendone copia a mezzo servizio postale con raccomandata a.r. n.

Messina, 10/11/2010

Gianfranco Briguglio
Funzionario UNEP
Corte d'Appello di Messina

- 2) Condominio "I Giardini di Naxos" in persona del suo amministratore pro-tempore, Avv. Gianfranco Briguglio, con studio in Messina, Via Camiciotti, 104, ivi consegnandone copia a mani



Al. L.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG. /2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al ricorso ex art. 31 e 117 c.p.c. promosso dinanzi al Tar-Ct dai Sigg.ri Masucci Alessandro, Lascari Maria e Masucci Virginia;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso ex art. 31 e 117 c.p.c. promosso dinanzi al Tar-Ct dai Sigg.ri Masucci Alessandro, Lascari Maria e Masucci Virginia, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.

- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;

- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente

soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA


PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 167 DEL 06.12.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 05.12.2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...3.805,40...sull'intervento Cap. 1265...del bilancio comunale.

M.P. 133


Giardini Naxos, 05.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

P. Lo Pico




L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
